

BOZZE DI STAMPA

26 ottobre 2020

N. 4

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee
e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di
delegazione europea 2019 (1721)**

EMENDAMENTI

Art. 1

1.6

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nell'esercizio della delega per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea di cui al comma precedente, il Governo assicura:

a) che, sino alla cessazione delle conseguenze economiche e sociali derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'introduzione di nuovi e ulteriori oneri per i cittadini e le imprese, dipendenti dagli obblighi di adeguamento alla normativa europea, sia accompagnata da una rigorosa valutazione di impatto sulla loro sostenibilità economica;

b) i costi di adeguamento alla normativa europea ricadenti su cittadini e imprese, siano attutiti mediante la attivazione di adeguate detrazioni».

1.7

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nell'esercizio della delega per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea di cui al comma precedente, il Governo assicura che, sino alla cessazione delle conseguenze economiche e sociali derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'introduzione di nuovi e ulteriori oneri per i cittadini e le imprese, dipendenti dagli obblighi di adeguamento alla normativa europea, sia accompagnata da una rigorosa valutazione di impatto sulla loro sostenibilità economica e da un fondo adeguato a sostenere tali costi di adeguamento ricadenti sulle attività produttive».

1.8

FAZZOLARI, Simone BOSSI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Unitamente agli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, in ottemperanza alla risoluzione n. 6-00029, in merito agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea 2018), approvata dal Senato il 5 dicembre 2018, nella parte in cui impegna il Governo "a sottoporre l'introduzione delle norme europee ad un vaglio di compatibilità con la tutela dell'interesse nazionale, subordinandone il recepimento e l'adozione ad una preventiva valutazione di impatto sui principi e diritti fondamentali della Costituzione italiana", il Governo è tenuto altresì a presentare alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica l'analisi dell'impatto che il recepimento delle norme europee adottate negli articoli da 3 a 20 avrà sulle dinamiche economiche, sociali e occupazionali in Italia.»

ORDINE DEL GIORNO

G1.100

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"

impegna il Governo:

nell'esercizio della delega per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea di cui all'articolo 1 del disegno di legge, a considerare che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sulle amministrazioni centrali, sulle autorità amministrative indipendenti, sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici e sui cittadini siano:

- a) il meno gravosi possibile;
- b) commisurati all'obiettivo da conseguire;
- c) adeguatamente attenuati attraverso la concessione di contributi o detrazioni.

EMENDAMENTI

Art. 3

3.1

SAPONARA, Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) prevedere campagne informative per una diffusa sensibilizzazione sui rischi della rete;»

3.2

SAPONARA, Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) prevedere l'obbligatorietà per gli operatori telefonici dell' inserimento nelle clausole contrattuali di un richiamo alla responsabilità genitoriale nel caso di condotte illecite poste in essere in rete dai minori;»

3.100

GIAMMANCO, MASINI

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) prevedere che i fornitori di servizi di memorizzazione permanente abbiano l'obbligo di richiedere, all'atto di iscrizione del destinatario del servizio, un documento d'identità in corso di validità».

3.12

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO, CASOLATI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) Non applicare le indicazioni relative ai prodotti alimentari o alle bevande contenute nei considerando 28 e 58, che rischiano di nuocere gravemente al settore dell'agroalimentare italiano»

3.13

GIAMMANCO, MASINI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) prevedere che i fornitori di servizi di memorizzazione permanente abbiano l'obbligo di richiedere, all'atto di iscrizione del destinatario del servizio, un documento d'identità in corso di validità. L'inosservanza dell'obbligo comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro, applicata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con

provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuare entro un mese dall'accertamento».

3.14

IANNONE, FAZZOLARI, Simone BOSSI

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «aggiornare i compiti dell'Autorità delle garanzie nelle comunicazioni» inserire le seguenti: «e, anche al fine di tutelare il diritto d'autore e la sovranità digitale italiana, su istanza dei titolari dei diritti, garantire che l'Autorità possa ordinare ai fornitori di servizi della società dell'informazione che utilizzano risorse nazionali di numerazione di porre fine alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi».

3.15

IANNONE, FAZZOLARI, Simone BOSSI

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «aggiornare i compiti dell'Autorità delle garanzie nelle comunicazioni» inserire le seguenti: «con particolare riguardo rispetto la regolamentazione dell'intelligenza artificiale, della sicurezza cibernetica e della libertà d'espressione sulla rete».

Art. 4

4.14

Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole «garantendo altresì l'accesso generalizzato delle reti ad altissima velocità» con le seguenti: «garantendo altresì l'accesso generalizzato ed uniforme tra le diverse aree geografiche delle reti ad altissima velocità, con un'adequata velocità minima in *download* e *upload*,»*

4.18

IANNONE, FAZZOLARI, Simone BOSSI

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo standard elevati di sicurezza cibernetica, con particolare riguardo verso i soggetti extra-europei operanti nel settore delle telecomunicazioni, anche al fine di tutelare la sovranità digitale.».

4.100

PAROLI, CANGINI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «direttiva (UE) 2018/1972», aggiungere le seguenti: «e ridefinire le disposizioni legislative relative alle modalità di calcolo dei contributi per la concessione dei diritti d'uso delle frequenze radiomobili per collegamenti fissi bidirezionali in modo tale da determinare un contributo in misura ridotta e indipendente dal numero di collegamenti.».

4.35

Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere in fine la seguente:

«*h-bis*) attribuire all'Autorità delle garanzie nelle comunicazioni il compito di definire delle linee guida per i processi di *switchoff*, individuando altresì le aree in cui sia opportuno procedere prioritariamente alla migrazione e le relative tempistiche;».

4.42

CORTI, Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere in fine la seguente:

«*l-bis*) definire un regime autorizzatorio che, senza pregiudizio alla facoltà per l'amministrazione statale di organizzare la gestione dello spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, garantisca la certezza degli investimenti nel campo dell'Internet degli oggetti, con particolare riferimento all'installazione od esercizio di apparati concen-

tratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03 ed operanti sulle gamme di frequenze 863-870 e 915-921 MHz.».

4.43

CORTI, Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere in fine la seguente:

«l-bis) modificare la disciplina dei contributi per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio nel caso di collegamenti fissi bidirezionali, di cui all'Allegato n. 10 del vigente codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003, prevedendo una riduzione del contributo dovuto inversamente proporzionale al numero dei collegamenti attivi, indipendentemente dalla tipologia e dalla larghezza di banda.».

4.46

CORTI, Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere in fine la seguente:

«l-bis) prevedere la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti autorizzatori relativi all'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, attualmente previsti dal Capo V codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003.».

Art. 5

5.200 (già 5.1)

GALLONE, PAPATHEU, BERUTTI, Alfredo MESSINA, MASINI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) prevedere, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Mi-

nistero dello sviluppo economico, al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima, una disciplina per la individuazione delle superfici e delle aree meno critiche in termini ambientali e paesaggistici per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica;»

2) alla lettera d) dopo le parole "procedimenti autorizzativi" inserire le seguenti parole "e prevedendo ulteriori tipologie di impianti che possono avere accesso ai meccanismi concorrenziali per l'assegnazione di incentivi privilegiando gli interventi di integrale ricostruzione";

3) alla lettera f) dopo le parole "da fonti rinnovabili" inserire le seguenti parole "e cogenerazione ad alto rendimento";

4) alla lettera p) dopo le parole "di incentivazione" inserire le seguenti parole: "e semplificazione";

5) alla lettera q) dopo le parole "a favore dello sviluppo" inserire le seguenti: "e rinnovamento" e dopo le parole: "dell'amianto" inserire le seguenti parole ", e su terreni agricoli incolti, superando gli attuali vincoli alla realizzazione di tali interventi con particolare riferimento alle misure introdotte dal decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 6 novembre 2014 e dal decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1".

5.6 (testo 3)

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «aree idonee» con le seguenti: «aree a vocazione energetica».

Conseguentemente, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) per aree a vocazione energetica considerare le aree non adatte ad altri usi, le superfici di strutture edificate, ovvero le aree che ad oggi ospitano impianti a fonte rinnovabile anche per interventi di *revamping* e *re-powering*;

a-ter) chiarire in ogni caso l'esclusione dei terreni agricoli, con le seguenti eccezioni:

1) le cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo, le discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati e le aree ripristinate dal punto di vista ambientale a seguito di procedimenti di caratterizzazione o bonifica;

2) le aree agricole abbandonate da almeno 5 anni;

3) le aree agricole non coltivabili per caratteristiche specifiche del suolo, non impiegate a fini agricoli ovvero che non presentino vocazione o potenzialità agricola, purché idonee all'installazione di impianti fotovoltaici.»

5.300

GIROTTO

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «capannoni industriali e parcheggi,» aggiungere le seguenti: «aree edificabili e aree che per la loro posizione sono idonee a fornire servizi di approvvigionamento diretto di unità di consumo, incluse aree non utilizzate o utilizzate parzialmente».

5.301

GIROTTO, LOREFICE

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa», inserire le seguenti:

«, l'opportunità di stimolare la riattivazione o il miglioramento dell'uso agricolo del suolo congiuntamente all'installazione di nuovi impianti, nonché la sostenibilità economica dei progetti».

5.302

GIROTTO, LOREFICE, DE PETRIS

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «ripartizione fra regioni e province autonome» aggiungere le seguenti: «e prevede misure di salvaguardia delle iniziative di sviluppo in corso che risultino coerenti con i crite-

ri di localizzazione degli impianti preesistenti, rispetto a quelli definiti dalla lettera a) di cui sopra».

5.303

GIROTTI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «un termine massimo congruente con i tempi necessari per il raggiungimento degli obiettivi» con le seguenti: «sei mesi».

5.13

GALLONE, PAPATHEU, BERUTTI, Alfredo MESSINA, MASINI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) prevedere che le cave, le discariche esaurite e le aree ripristinate dal punto di vista ambientale a seguito di procedimenti di caratterizzazione o bonifica ai sensi di quanto disposto dalla normativa applicabile non sono considerate aree agricole ai fini dell'ammissione agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 a prescindere dalla qualificazione delle medesime aree dettata dal pertinente strumento urbanistico;».

5.304

GIROTTI, DE PETRIS

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) prevedere che, nell'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili di cui alla lettera a), siano rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo;»;

b) sopprimere la lettera c).

5.16

GALLONE, PAPATHEU, BERUTTI, Alfredo MESSINA, MASINI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) per i soli progetti di impianti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e all'articolo 8-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, prevedere ipotesi di silenzio assenso per l'inutile decorso dei termini massimi di conclusione dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale;»

5.18

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) riordinare la normativa vigente in materia di riconoscimento di incentivi statali agli impianti fotovoltaici, anche con moduli collocati a terra, ed eolici, realizzati e da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo;»

5.23

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) osservare i principi sanciti dall'art. 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.8;»

5.305

GIROTTI, LOREFICE, DE PETRIS

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «evitando comunque effetti distortivi sul mercato» aggiungere le seguenti: «e prevedendo meccanismi semplificati secondo cui la quota di energia condivisa, in quanto autoconsumata localmente, sia scorporata a priori e non rientri fra le voci oggetto di fornitura da parte dei venditori terzi».

5.36

Simone BOSSI, CASOLATI, CANDIANI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) Nell'ottica di favorire un maggiore sviluppo dell'utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili nel settore del trasporto e facendo in modo che l'elettricità rinnovabile dia il massimo contributo al raggiungimento dei target di penetrazione di energia rinnovabile nei trasporti, prevedere la possibilità di generare crediti d'immissione al consumo (CIC), già previsti per i biocarburanti e il biometano, anche all'atto dell'erogazione dei servizi di ricarica di veicoli elettrici;»

5.46

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «di cui alla lettera q)», inserire le seguenti: «, nonché di ulteriori tecnologie che concorrono agli obiettivi di incremento della quota di generazione di fonti rinnovabili nei consumi energetici nazionali».

5.50

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«n-bis) introdurre misure per la promozione dell'utilizzo energetico di biomasse residuali industriali e di biocarburanti prodotti a partire da rifiuti e residui, massimizzandone il potenziale e riconoscendo la possibilità di poter

impiegare nel processo produttivo il più ampio numero di materie prime, nel pieno rispetto dei criteri di sostenibilità stabiliti dalla direttiva;»

5.54

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, lettera q), sostituire le parole «disposizioni agevolative per l'autoconsumo» con le seguenti: «disposizioni per la valorizzazione dell'autoconsumo».

5.59

GALLONE, PAPATHEU, BERUTTI, Alfredo MESSINA, MASINI

Al comma 1, dopo la lettera q), inserire la seguente:

"q-bis) uniformare le norme che regolano la determinazione e la gestione dell'ecocontributo di garanzia finanziaria per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici immessi sul mercato e installati negli impianti incentivati o in "grid parity", al fine di favorire la sostituzione dei pannelli fotovoltaici obsoleti con pannelli fotovoltaici nuovi e tecnologicamente più avanzati, garantendo comunque un'adeguata copertura finanziaria per la gestione del fine vita dei pannelli sostituiti o dismessi".

5.61

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera q), inserire la seguente:

«q-bis) favorire la diffusione e l'uso di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento conformi ai requisiti di efficienza fissati dalla direttiva 2012/27/UE e secondo le indicazioni dell'apposito Rapporto sul potenziale di tali tecnologie di cui all'articolo 15, comma 7 della direttiva;»

5.67

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, lettera s), dopo le parole «semplificare e stimolare il ricorso a strumenti» aggiungere le seguenti «anche di mercato».

5.68

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, lettera s), dopo le parole «stimolare il ricorso a strumenti» aggiungere le seguenti: «di mercato».

5.70

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, lettera s), sopprimere le parole: «, ivi inclusi gli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine».

5.77

GALLONE, PAPATHEU, BERUTTI, Alfredo MESSINA, MASINI

Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:

«t-bis) prevedere una più dettagliata descrizione e, laddove necessario, una maggiore articolazione dei valori standard di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, al fine di valutare, nel pieno rispetto dei criteri e del metodo di calcolo stabiliti dall'ordinamento comunitario, la sostenibilità delle energie da fonti rinnovabili prodotte dai processi produttivi nazionali».

5.74

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:

"t-bis) prevedere una più dettagliata articolazione dei valori standard di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, al fine di valutare, nel pieno rispetto dei criteri e del metodo di calcolo stabiliti dall'ordinamento comunitario, la sostenibilità delle energie da fonti rinnovabili prodotte dai processi produttivi nazionali".

5.78

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:

«t-bis) prevedere una più dettagliata articolazione dei valori standard di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, al fine di valutare, nel pieno rispetto dei criteri e del metodo di calcolo stabiliti dall'ordinamento comunitario, la sostenibilità delle energie da fonti rinnovabili prodotte dai processi produttivi nazionali».

5.79

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:

«t-bis) Prevedere la proroga del termine per l'entrata in esercizio degli impianti di produzione di biometano o la riconversione degli stessi, ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2018, di almeno 3 anni».

5.81

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera t) inserire la seguente:

«t-bis) aggiornare e potenziare i meccanismi di sostegno alla produzione di energia elettrica, termica e di biocarburanti da biomasse agricole ed

agroindustriali, sia con riferimento agli impianti esistenti che ai nuovi impianti, al fine di migliorare la capacità di mitigazione del sistema produttivo agricolo rispetto agli effetti del cambiamento climatico, con particolare attenzione allo sviluppo di filiere agro-energetiche capaci di incrementare l'assorbimento di CO₂ nei suoli agricoli e forestali, ed in coerenza con i principi di bioeconomia ed economia circolare;»

5.82

LA PIETRA, FAZZOLARI, Simone BOSSI, MASINI

All'articolo 5, comma 1, dopo la lettera t) aggiungere la seguente:

«t-bis) aggiornare e potenziare i meccanismi di sostegno alla produzione di energia elettrica, termica e di biocarburanti da biomasse agricole ed agroindustriali, sia con riferimento agli impianti esistenti che ai nuovi impianti, al fine di migliorare la capacità di mitigazione del sistema produttivo agricolo rispetto agli effetti del cambiamento climatico, con particolare attenzione allo sviluppo di filiere agro-energetiche capaci di incrementare l'assorbimento di CO₂ nei suoli agricoli e forestali.».

5.83

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:

«t-bis) coniugare il meccanismo di supporto della bonifica con quello dell'impianto fotovoltaico prevedendo un coordinamento con altri meccanismi di supporto relativi alla sola bonifica, al fine di promuovere gli interventi di sostituzione degli impianti in amianto o eternit con contestuale installazione di impianti fotovoltaici a tetto».

5.84

LA PIETRA, FAZZOLARI, Simone BOSSI, MASINI

Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

«t-bis) potenziare il meccanismo di sostegno alla realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici realizzati su fabbricati rurali strumentali al fine

di efficientare le produzioni agricole e zootecniche e favorire la realizzazione di comunità di energia rinnovabile nelle aree rurali e periurbane."

5.85

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:

«t-bis) potenziare il meccanismo di sostegno alla realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici realizzati su fabbricati rurali strumentali al fine di efficientare le produzioni agricole e zootecniche e favorire la realizzazione di comunità di energia rinnovabile nelle aree rurali e periurbane.»

5.86

BRIZIARELLI, Simone BOSSI, CASOLATI, CANDIANI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera t) inserire la seguente:

«t-bis) il Governo è tenuto a riformare il sistema di gestione dei RAEE in attuazione della direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, disciplinando il fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014, anche prevedendo il coinvolgimento dei sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.»

5.87

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:

«t-bis) introdurre misure per la promozione di strumenti per la pianificazione e il monitoraggio dei dati relativi alla produzione ed ai consumi energetici a livello locale, al fine di sensibilizzare i cittadini e sostenere la conoscenza dei nuovi meccanismi incentivanti;»

5.90

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:

«t-bis) completare il quadro complessivo per lo sviluppo di una capacità di generazione di energia da fonti rinnovabili adeguata rispetto agli obblighi nazionali previsti per il 2030, anche attraverso gli incentivi relativi alle tecnologie a fonte rinnovabile escluse dal perimetro del decreto ministeriale 4 luglio 2019, cosiddetto DM FER-1;»

5.95

TESTOR, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, Simone BOSSI, CASOLATI, CANDIANI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:

«t-bis) promuovere la conclusione del processo di integrazione e aggiornamento degli allegati tecnici del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di combustibili consentiti per determinati impianti, al fine di introdurre tra la lista delle biomasse combustibili anche i residui di legno incollato con prodotti esenti da metalli pesanti o alogenati, fissando le opportune condizioni di utilizzo del combustibile stesso;»

5.306

GIROTTI, LOREFICE, DE PETRIS

Al comma 1, dopo la lettera v), aggiungere le seguenti:

«v-bis) introdurre misure per la promozione dell'utilizzo di energia elettrica rinnovabile per la ricarica di veicoli elettrici, al fine di contribuire al raggiungimento dei target di penetrazione di decarbonizzazione del settore dei trasporti;

v-ter) introdurre misure di semplificazione per la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, al fine di supportare il raggiungimento degli obiettivi di diffusione dei veicoli elettrici previsti dal Piano nazionale integrato energia e clima, anche coordinando e integrando le disposizioni di cui all'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, con legge 11 settembre 2020, n. 120;».

5.307

CIRINNÀ, FATTORI

Al comma 1, sostituire la lettera dd) con la seguente:

«dd) prevedere l'esclusione dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, così come dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato (CIC, ex CV o TO), dal 1° gennaio 2021, delle seguenti materie prime in ragione delle evidenze sugli impatti causati in termini di deforestazione:

1) olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti, acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD),

2) olio di soia e acidi grassi derivanti dal trattamento della soia di importazione.».

5.308

DE PETRIS, NUGNES, BUCCARELLA, RUOTOLO, FATTORI

Al comma 1 sostituire la lettera dd) con la seguente:

«dd) a partire dal 1° gennaio 2021, escludere dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, così come dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato (CIC, ex CV o TO), le seguenti materie prime in ragione delle evidenze sugli impatti causati in termini di deforestazione:

a) olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti, acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD);

b) olio di soia e acidi grassi derivanti dal trattamento della soia di importazione.»

5.309

CIRINNÀ, FATTORI

Al comma 1, sostituire la lettera dd) con la seguente:

«dd) prevedere la graduale esclusione dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, così come dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato (CIC, ex CV o TO), in ragione di una riduzione annua dei consumi del 30% rispetto all'anno precedente a partire dal 1° gennaio 2021 e fino alla totale eliminazione entro

il 31 dicembre 2023, delle seguenti materie prime in ragione delle evidenze sugli impatti causati in termini di deforestazione:

a) olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti, acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD);

b) olio di soia e acidi grassi derivanti dal trattamento della soia di importazione.»

5.310

DE PETRIS, NUGNES, BUCCARELLA, RUOTOLO, FATTORI

Al comma 1 sostituire la lettera dd) con la seguente:

«dd) a partire dal 1° gennaio 2023, escludere dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, così come dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato (CIC, ex CV o TO), le seguenti materie prime in ragione delle evidenze sugli impatti causati in termini di deforestazione:

a) olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti, acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD);

b) olio di soia e acidi grassi derivanti dal trattamento della soia di importazione.»

5.311

NUGNES, DE PETRIS

Al comma 1 sostituire la lettera dd) con la seguente:

«dd) a partire dal 1° gennaio 2024 ed entro il 31 dicembre 2030, ai sensi del Regolamento delegato della Commissione (UE) 2019/807 del 13 marzo 2019, prevedere la graduale esclusione dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, nonché dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni, secondo le disposizioni dell'articolo 3 del suddetto Regolamento, salvaguardando gli investimenti effettuati e le convenzioni in essere degli impianti di generazione elettrica alimentati con materie prime certificate sostenibili e promuovendo iniziative di riconversione all'utilizzo di altre materie prime rinnovabili, o di soluzioni funzionali a garantire la sicurezza del sistema elettrico al fine di facilitare una

graduale transizione degli impianti di generazione elettrica esistenti, molti dei quali realizzati in aree a destinazione industriale.»

5.97 (testo 2)

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle componenti tariffarie della bolletta dell'energia elettrica degli utenti finali.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della presente legge.

ORDINE DEL GIORNO

G5.100

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

premesso che:

l'articolo 5 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

considerato che:

il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 2 marzo 2018 prevede che possano usufruire degli incentivi solo gli impianti di produzione di biometano che entrano in esercizio o sono riconvertiti entro il 31 dicembre 2022;

sia la realizzazione di nuovi impianti sia la riconversione di impianti a esistenti, hanno incontrato una serie di difficoltà che hanno pesantemente

rallentato gli iter autorizzativi, le procedure di gara e le attività cantieristiche, e che tale fenomeno si è verificato a causa di due eventi non previsti:

- il problema della cessazione della qualifica di rifiuto (emerso in conseguenza della Sentenza del Consiglio di Stato n. 01229 del 28 febbraio 2018 e risolto definitivamente solo a fine 2019 con l'ultima di una serie di modifiche all'art. 184-*ter* del D.lgs 152/2006), ha di fatto bloccato per circa 2 anni moltissimi iter autorizzativi;

- si è aggiunta poi la crisi sanitaria da Covid-19, che ha bloccato l'espletamento di molte gare pubbliche per la realizzazione di impianti e l'acquisto dei macchinari per i tre mesi passati (lock down di marzo-aprile-maggio) e il rallentamento di pratiche autorizzative a causa dall'improvvisa necessità di adottare una modalità lavorativa da remoto, e dal funzionamento necessariamente non a regime degli uffici competenti;

impegna pertanto il Governo:

a valutare una proroga del termine ultimo per l'entrata in esercizio o la riconversione degli impianti di almeno 3 anni (portandola quindi al 31 dicembre 2025), al fine di consentire alla maggior parte dei progetti e degli investimenti programmati di poter accedere ai meccanismi di incentivazione previsti dal DM 2 marzo 2018, sostenendo una evoluzione tecnologica di assoluto valore ambientale e dalle rilevanti ricadute positive per l'economia.

EMENDAMENTI

Art. 6

6.4 (testo 2)

RIPAMONTI, CENTINAIO, Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis. disporre un parere, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sugli eventuali squilibri della concorrenza a sfavore delle imprese balneari nazionali rispetto ai competitori, determinati a seguito del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, per la quale prevedere la sospensione di un anno dei canoni demaniali marittimi, inclusi i pertinenti, a compensazione dei danni subiti;».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.5

RIPAMONTI, CENTINAIO, Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) disporre un parere, ai sensi dell'art. 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sugli effetti che la disciplina di cui all'articolo 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97, ha avuto sulla competitività della professione di guida turistica e sulla potenziale alterazione della concorrenza a svantaggio degli operatori nazionali rispetto a quelli europei, al fine di sospenderne l'applicazione, nelle more di un'organica revisione della vigente normativa di settore.»

ORDINE DEL GIORNO

G6.100

BRIZIARELLI, Simone BOSSI, TOSATO, CASOLATI, CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"

premesso che:

il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, reca norme comuni nel settore dell'aviazione civile, istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.);

all'interno del regolamento è previsto un allegato (ALLEGATO I), che prevede una serie di caratteristiche, di dimensioni e peso, sotto le quali vengono individuate le categorie di aeromobili con equipaggio alle quali il regolamento stesso non si applica;

inoltre, secondo il comma 8 dell'articolo 2, uno Stato membro può decidere di esentare dal predetto regolamento le attività di progettazione, produzione, manutenzione ed esercizio nei confronti di una o più delle categorie di aeromobili seguenti:

1. gli aeroplani, diversi da quelli senza equipaggio, che siano al massimo biposto

a) la cui velocità misurabile di stallo o la velocità costante di volo minima in configurazione di atterraggio non supera i 45 nodi di velocità calibrata;

b) con una massa massima al decollo (*maximum take off mass* «MTOM»), registrata dallo Stato membro:

- non superiore a 600 kg per gli aeroplani non destinati all'impiego sull'acqua;

- 650 kg per gli aeroplani destinati all'impiego sull'acqua;

2. gli elicotteri, diversi dagli elicotteri senza equipaggio, che siano al massimo biposto

a) con un MTOM, registrata dallo Stato membro

- non superiore a 600 kg per gli elicotteri non destinati all'impiego sull'acqua;

- 650 kg per gli elicotteri destinati all'impiego sull'acqua;

3. gli alianti, diversi dagli alianti senza equipaggio, e i motoalianti, diversi dai motoalianti senza equipaggio, che siano al massimo biposto con un MTOM, registrata dallo Stato membro non superiore a 600 kg;

impegna il Governo:

ad assicurare che, nell'attuazione del regolamento (UE) 2018/1139, sia data piena attuazione all'articolo 2, comma 8, che prevede che uno Stato membro possa decidere di esentare dal citato regolamento le attività di progettazione, produzione, manutenzione ed esercizio per le diverse categorie di aeromobile specificate dalle lettere a, b e c del comma 8, per favorire l'intera industria del volo turistico italiana.

EMENDAMENTI

Art. 7

7.10

LA PIETRA, FAZZOLARI, Simone BOSSI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) estendere l'ambito di applicazione delle norme relative ai prodotti agricoli, anche ai servizi relativi a tali prodotti;»

7.11

LA PIETRA, FAZZOLARI, Simone BOSSI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) prevedere, per talune filiere, congrui tempi di adeguamento alla normativa per tutelare le peculiarità delle stesse;».

7.12

LA PIETRA, FAZZOLARI, Simone BOSSI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.18

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, lettera g), sopprimere la seguente parola: «non».

7.21

LA PIETRA, FAZZOLARI, Simone BOSSI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) garantire nei contratti di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore, la determinazione del prezzo sulla base dei costi medi di produzione elaborati su base mensile da ISMEA, in accordo alla metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;».

7.24

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO, CASOLATI

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché il trattamento a scaffale differenziato tra prodotti a marca del distributore e a marca industriale».

7.25

LA PIETRA, FAZZOLARI, Simone BOSSI

Al comma 1, alla lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, la vendita sottocosto e la vendita tramite aste al buio.»

7.32

DE BONIS, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) prevedere, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633, tra le pratiche commerciali sleali vietate le vendite sottocosto di prodotti agricoli e alimentari, definendone in modo puntuale condizioni e ambiti di applicazione, nonché disporre che sia esplicitamente citato il rispetto del divieto di vendita sottocosto all'interno del Regolamento di funzionamento delle Commissioni Uniche Nazionali (CUN), approvato con decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.».

7.33

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Al comma 1, lettera m), dopo le parole: « e dissuasive» inserire le seguenti:
«nei confronti degli acquirenti»*

7.35

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO, GIAMMANCO

*Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «10 per cento», con le seguenti:
«3 per cento».*

7.36

Simone BOSSI, CAMPARI, CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, CANDIANI,
CASOLATI, TOSATO, GIAMMANCO

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere le seguenti:

«m-bis) prevedere la differenziazione dell'autorizzazione per la pesca professionale, tra quella esercitata in acque interne lagunari, salse e salmastre e quella esercitata nelle acque interne dolci;

m-ter) prevedere l'obbligo del possesso di un patentino per l'esercizio della pesca professionale nelle acque interne, ad esclusione di quelle lagunari, salse e salmastre e dei laghi, che contempli una chiara definizione di obblighi e divieti, e al contempo richieda la certificazione degli strumenti e degli attrezzi impiegati;

m-quater) prevedere l'obbligatorietà, per chi svolge attività di pesca professionale nelle acque interne, ad esclusione di quelle lagunari salse e salmastre e dei laghi, della presentazione dell'impatto di valutazione ambientale (VIA), ratificata da una specifica commissione tecnica, con onere a carico del richiedente.»

7.44

SIMONE BOSSI, CAMPARI, CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO, GIAMMANCO

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«m-bis) prevedere la differenziazione dell'autorizzazione per la pesca professionale, tra quella esercitata in acque interne lagunari, salse e salmastre e quella esercitata nelle acque interne dolci;»

7.45 (testo 2)

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, SIMONE BOSSI, CANDIANI, TOSATO, CASOLATI

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire le seguenti:

«m-bis) prevedere l'istituzione di un fondo di compensazione, accessibile alle imprese agroalimentari italiane che hanno un'alta percentuale di fatturato derivante da attività di esportazione, per la prevenzione di danni subiti a seguito dell'applicazione di dazi sui prodotti dell'agroalimentare italiano;

m-ter) prevedere che gli interventi del fondo di compensazione agiscano tempestivamente fornendo immediate risorse, essenziali per la permanenza sul mercato delle aziende sottoposte a misure sanzionatorie dall'estero, e che soddisfino le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n.1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*;».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.38

LA PIETRA, FAZZOLARI, SIMONE BOSSI

Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

«m-bis) prevedere che la facoltà accordata all'autorità di contrasto nazionale in base all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della direttiva (UE) n.

2019/633, sia limitata e non riduca la portata della normativa in termini di divieti di pratiche sleali;».

7.40

LA PIETRA, FAZZOLARI, Simone BOSSI

Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«m-bis) confermare l'esenzione dagli obblighi della normativa di particolari forme di transazione tra operatori agricoli, come il conferimento tra strutture associative e quelle relative a particolari filiere;»

7.41

Simone BOSSI, CAMPARI, CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO, GIAMMANCO

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) prevedere l'obbligo del possesso di un patentino per l'esercizio della pesca professionale nelle acque interne, ad esclusione di quelle lagunari, salse e salmastre e dei laghi, che contempli una chiara definizione di obblighi e divieti, e al contempo richieda la certificazione degli strumenti e degli attrezzi impiegati;»

7.42

Simone BOSSI, CAMPARI, CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO, GIAMMANCO

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«m-bis) prevedere l'obbligatorietà, per chi svolge attività di pesca professionale nelle acque interne, ad esclusione di quelle lagunari salse e salmastre e dei laghi, della presentazione dell'impatto di valutazione ambientale (VIA), ratificata da una specifica commissione tecnica, con onere a carico del richiedente.»

Art. 8

8.3

FAZZOLARI, Simone BOSSI

Al comma 1, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando il loro funzionamento sulla base di un sistema tariffario regolamentato dall'organismo di gestione.»

8.4

Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) Adottare una precisa definizione di opera fuori commercio, da intendersi come la generalità delle opere che non sono in commercio, senza cioè operare alcuna distinzione in ordine alla tipologia dell'opera»

Art. 9

9.2

Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine: «, ricomprendendo le biblioteche accessibili al pubblico e i musei, indipendentemente dal tipo di opere o altri materiali che detengono nelle loro collezioni permanenti, nonché gli archivi e gli istituti per la tutela del patrimonio cinematografico o sonoro, le biblioteche nazionali e gli archivi nazionali e gli istituti di istruzione, gli organismi di ricerca e gli organismi di radiodiffusione pubblici per quanto concerne i loro archivi e le loro biblioteche accessibili al pubblico;».

9.3

SIMONE BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) precisare la definizione di "istituti di conservazione" da intendersi come il complesso delle azioni dirette e indirette volte a rallentare gli effetti della degradazione causata dal tempo e dall'uso sulle componenti materiali dei beni culturali. Differisce dal restauro che è il momento finale della conservazione, allorché la prevenzione e la manutenzione non sono più in grado di assicurare la salvaguardia del bene culturale.»

9.5

IANNONE, FAZZOLARI, SIMONE BOSSI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «all'articolo 3», con le seguenti: «agli articoli 3 e 4».

9.6

IANNONE, FAZZOLARI, SIMONE BOSSI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) garantire che la riserva dei diritti di estrazione di testo e dati di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/790, sia utilizzabile tramite sistemi standard aperti e goda di facile accessibilità a tutti i titolari dei diritti, in particolare per le esigenze delle piccole, medie e micro-imprese e dei singoli autori che pubblicano su servizi di condivisione di contenuti *online*;».

9.7

IANNONE, FAZZOLARI, SIMONE BOSSI

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) specificare che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online non possono vincolare l'accesso ai propri servizi alla rinuncia alla riserva di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/790;».

9.13

Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) precisare il concetto di editore di pubblicazioni di carattere giornalistico nel senso di comprendere i prestatori di servizi, quali gli editori di testate giornalistiche o le agenzie di stampa, quando pubblicano pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della direttiva 790/2019.»

9.17

Simone BOSSI, CASOLATI, CANDIANI, TOSATO

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «tali pubblicazioni», aggiungere le seguenti: «, incluso il diritto di derogare ad accordi stipulati da associazioni di categoria ed enti di gestione collettiva, in ossequio al principio di libertà contrattuale;».

9.22 (testo 2)

BORGONZONI, Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) prevedere l'inclusione del diritto alla non remunerazione del singolo, fornendo al titolare del diritto d'autore la possibilità di agire in deroga da accordi stipulati da associazioni di categoria ed enti di gestione collettiva;».

9.30

Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

Dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) precisare la differenza tra fotografia amatoriale o documentaria, intesa come attività raffigurativa della vita e le cose di tutti i giorni e opera fotografica o fotografia artistica nella quale l'immagine deve essere dotata dei requisiti della creatività e della novità, con contenuti che vanno oltre la semplice rappresentazione della realtà, caratterizzati dall'apporto creativo

dell'autore, ritenendo meritevole di tutela del diritto d'autore solo quest'ultima in quanto opera dell'ingegno;»

9.31

BORGONZONI, Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) Prevedere adeguate forme di tutela per la cronaca locale amatoriale e non professionista, diffusa tramite pubblicazione e conseguente condivisione di video e immagini».

9.35

Simone BOSSI, CASOLATI, CANDIANI, TOSATO

Alla lettera n), sopprimere le parole: «, nel rispetto del principio di ragionevolezza;».

9.41

IANNONE, FAZZOLARI, Simone BOSSI

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«o-bis) garantire che la segnalazione fornita dai titolari dei diritti di cui all'articolo 17, paragrafo 4, lettera c), della direttiva (UE) 2019/790, sia utilizzabile tramite sistemi standard aperti e sia facilmente accessibile anche alle piccole, medie e micro-imprese;».

9.49

CANDIANI, CAMPARI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

«q-bis) prevedere una normativa per l'effettiva attuazione della legge 18 maggio 1968, n. 337, nel rispetto della nuova norma europea EN 13814 in materia di spettacoli viaggianti al fine di:

a) prevedere l'obbligo per le amministrazioni comunali di predisporre un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività e attrezzature dello spettacolo viaggiante, dei parchi di divertimento, delle abitazioni mobili e dei carriaggi, privilegiando l'individuazione di aree attrezzate e localizzate in zone centrali o tradizionalmente rese disponibili per le attività di cui alla legge 337/1968, anche per la predisposizione stabile dei necessari dispositivi di sicurezza. In caso di utilizzo di aree demaniali si applicano le tariffe previste per le occupazioni di suolo pubblico comunale. In caso di mancata individuazione delle aree da parte delle Amministrazioni prevedere l'applicazione dei poteri sostitutivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

b) prevedere l'assegnazione di un tecnico di riferimento per la pratica di richiesta occupazione suolo pubblico;

c) prevedere l'obbligo per le Amministrazioni comunali di provvedere alla pubblicazione on-line di queste aree per una rapida e facile individuazione;

d) prevedere la possibilità di modifica o integrazione di tali aree in casi specificamente determinati, attraverso delibera del consiglio comunale;

e) prevedere tempi certi per il rilascio dei permessi per l'occupazione del suolo pubblico;

f) predisporre un regolamento nazionale per gli spettacoli viaggianti, in attesa che ogni comune adempia all'obbligo di adottare il proprio, nel quale siano indicati tutti gli adempimenti a carico degli esercenti l'attività di spettacolo viaggiante.»

9.48

Simone BOSSI, CASOLATI, CANDIANI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera q) aggiungere le seguenti:

«q-bis) ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 6, della direttiva in recepimento, chiarire che la previa autorizzazione all'utilizzo delle opere tutelate dal diritto d'autore è richiesta solamente per le piattaforme più grandi, come specificato dal considerando 62 della direttiva;»

q-ter) prevedere, previa concertazione tra Governo e principali rappresentanti del settore, di adottare una chiara definizione per identificare e classificare le piccole piattaforme.»

9.46

IANNONE, FAZZOLARI, Simone BOSSI

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

«*q-bis)* prevedere, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790, che gli artisti interpreti o esecutori di fonogrammi, anche nel caso in cui abbiano ceduto i diritti per la messa a disposizione delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni su servizi di musica su richiesta, ricevano una remunerazione adeguata e proporzionata da chi ha effettuato la messa a disposizione, da gestire in forma collettiva secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 15 marzo 2017. n. 35;»

ORDINI DEL GIORNO

G9.100

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

premesso che:

l'articolo 9 reca i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale;

la piena e completa attuazione della direttiva del 2019 può effettivamente delineare un quadro più moderno del diritto d'autore se al contempo venga a pieno implementato quanto previsto dalla direttiva 2001/29/CE (cosiddetta dir. Infosoc), attuata in modo parziale dal legislatore italiano;

tenuto conto che:

la direttiva oggetto di recepimento prevede all'articolo 25 la possibilità per gli Stati membri di adottare o mantenere in vigore disposizioni più ampie per gli utilizzi o gli ambiti oggetto delle eccezioni e limitazioni, purché compatibili tra l'altro con la direttiva del 2001 sopra citata;

in particolare la direttiva Infosoc prevede all'articolo 5, paragrafo 3, alle lettere h, i, k si dispone la facoltà per gli Stati membri di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione nei seguenti casi:

- quando si utilizzino opere, quali opere di architettura o di scultura, realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici, la cosiddetta libertà di panorama, il cui mancato recepimento limita la valorizzazione del patrimonio culturale italiano;

- in caso di inclusione occasionale di opere o materiali di altro tipo in altri materiali, per esempio i *remix* o alcune forme creative digitali che sono fortemente limitate come il *digital sampling*, *fan videomaking*, *fan fiction writing*, *mash-up*, che hanno il pregio di promuovere le opere e di massimizzare le forme di utilizzazione;

- quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche;

altrettanto importante è il completo recepimento dell'eccezione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva Infosoc che prevede la facoltà degli Stati membri di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione per quanto riguarda tra l'altro gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto;

il mancato esercizio di questa eccezione limita la riproduzione digitale delle opere che hanno in custodia anche per i servizi interni che si rendono necessari per adempiere alle proprie ordinarie attività;

impegna, quindi, il Governo;

a valutare l'opportunità, in sede di recepimento dell'articolo 25 della direttiva 2019/790, di dare attuazione alle eccezioni e alle limitazioni del diritto d'autore previste dall'articolo 5 della direttiva Infosoc del 2011, al fine di valorizzare il patrimonio culturale, fermo restando il rispetto delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio e di quelle adottate da ciascuna istituzione culturale detentrica delle opere o materiali.

G9.101

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"

premesso che:

l'articolo 9 del provvedimento detta i principi e criteri di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e i diritti connessi nel mercato unico digitale;

la direttiva (UE) 2019/790, all'articolo 17, non fa alcun riferimento al "principio di ragionevolezza", mentre stabilisce, al paragrafo 4, lettera b), del medesimo articolo, che l'operatore deve "aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti";

il considerando n. 66 della direttiva (UE) 2019/790 chiarisce ulteriormente che per valutare se l'operatore abbia compiuto i "massimi sforzi" si dovrà verificare se esso "abbia adottato tutte le misure che un operatore diligente adotterebbe per ottenere il risultato di impedire la disponibilità di opere o altri materiali non autorizzati sul suo sito web, tenendo conto delle migliori pratiche del settore",

impegna il Governo:

a valutare con attenzione, in sede di elaborazione dei decreti legislativi di attuazione della direttiva (UE) 2019/790, il criterio di delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettera n), del disegno di legge n. 1721, al fine di contemporaneamente il concetto di "ragionevolezza", con quello dei "massimi sforzi", come da indicazioni della direttiva.

G9.102

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"

premesso che:

l'articolo 9 del provvedimento detta i principi e criteri di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e i diritti connessi nel mercato unico digitale;

ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione di Berna, le riproduzioni di opere in casi particolari non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera e non deve comportare un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare;

un estratto può considerarsi breve se non contrasta con lo sfruttamento normale e, quindi, se non è tale da costituire di per sé una parte dell'opera suscettibile di autonoma fruizione economica;

impegna il Governo:

ai fini della definizione del concetto di «estratti molto brevi», a valutare l'opportunità di prevedere che non possa considerarsi breve, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva, un estratto suscettibile di qualsiasi fruizione economica autonoma, al fine di evitare che tale riferimento consenta utilizzi e pubblicazioni di opere con modalità che si pongano in concorrenza con l'uso legittimo dell'opera originale.

EMENDAMENTI

Art. 10

10.2

TOSATO, BAGNAI, Simone BOSSI, CASOLATI, CANDIANI

Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: «tenendo conto anche delle dimensioni delle società o enti».

10.3

PEROSINO, GIAMMANCO, MASINI

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenendo conto anche delle dimensioni delle società o enti».

10.4

TOSATO, BAGNAI, Simone BOSSI, CASOLATI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) apportare alla normativa vigente, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare che, in conformità con quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento UE n. 537/2014 del 16 aprile 2014, per i gruppi bancari costituiti da più di cinquanta banche che vi aderiscono sulla base di un contratto che assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea, le durate massime dell'incarico alle società di revisione, di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, possono essere prorogate se - su raccomandazione del comitato per il controllo interno e la revisione contabile qualora previsto ovvero su raccomandazione dell'organo di controllo - l'organo di amministrazione, sentito l'organo di controllo propone all'assemblea dei soci che l'incarico sia rinnovato e tale proposta sia approvata. In tal caso, prevedere che, la durata massima può essere prorogata, fino ad un massimo di venti anni, qualora in sede di costituzione di tali gruppi bancari sia stata esperita una procedura di selezione per la revisione legale dei conti a norma dell'articolo 16, paragrafi da 2 a 5, del Regolamento europeo. Prevedere inoltre che, le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche agli enti sottoposti a regime intermedio, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 19-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e dal regolamento UE n. 537/2014 del 16 aprile 2014.»

10.5

PEROSINO, GIAMMANCO, MASINI

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) apportare alla normativa vigente, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare che, in conformità con quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento UE n. 537/2014 del 16 aprile 2014, per i gruppi bancari costituiti da più di cinquanta banche che vi aderiscono sulla base di un con-

tratto che assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea, le durate massime dell'incarico alle società di revisione, di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, possono essere prorogate se - su raccomandazione del comitato per il controllo interno e la revisione contabile qualora previsto ovvero su raccomandazione dell'organo di controllo - l'organo di amministrazione, sentito l'organo di controllo propone all'assemblea dei soci che l'incarico sia rinnovato e tale proposta sia approvata. In tal caso, prevedere che, la durata massima può essere prorogata, fino ad un massimo di venti anni, qualora in sede di costituzione di tali gruppi bancari sia stata esperita una procedura di selezione per la revisione legale dei conti a norma dell'articolo 16, paragrafi da 2 a 5, del Regolamento europeo. Prevedere inoltre che, le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche agli enti sottoposti a regime intermedio, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 19-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e dal regolamento UE n. 537/2014 del 16 aprile 2014;»

10.10

TOSATO, BAGNAI, Simone BOSSI, CASOLATI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

«g-bis) non avvalersi della facoltà prevista dalla lettera b), del punto 145) dell'articolo 2 del regolamento (UE) 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/876, in relazione alla soglia di 5 miliardi di euro del valore totale delle attività, quale condizione ai fini della definizione di ente piccolo e non complesso;

g-ter) avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 94, paragrafo 4, lettera a), punto ii), della direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2019/878, di estendere le deroghe all'applicazione dei requisiti di cui al paragrafo 1, lettere l) e m) e lettera o), secondo comma, del medesimo articolo, agli enti che non siano grandi enti e il cui valore delle attività sia, in media e su base individuale pari o inferiore a 15 miliardi di EUR nel quadriennio immediatamente precedente l'esercizio finanziario corrente;

g-quater) non avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 94, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2019/878, di decidere che, ai membri del personale che hanno diritto a una remunerazione variabile annua inferiore alla soglia di 50 mila euro, ai sensi del paragrafo 3, lettera b) del medesimo articolo, non si applichi l'esenzione ivi stabilita, a causa delle specificità del mercato nazionale in termini di pratiche di remunerazione o della natura delle responsabilità e del profilo professionale di questi membri del personale.".

g-quinquies) non avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 109, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2019/878 in relazione alla possibilità di applicare gli articoli 92, 94 e 95 su base consolidata a una gamma più ampia di filiazioni e del rispettivo personale;

g-sexies) non avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 450, comma 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013 come modificato dal regolamento (UE) 2019/876, di considerare, fra le informazioni da pubblicare dagli enti, anche quelle relative alla remunerazione complessiva per ciascun membro dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza, al fine di non generare un ulteriore aggravio degli obblighi informativi, soprattutto per gli enti di minori dimensioni e complessità operativa;

g-septies) prevedere che in relazione alle lettere *g-ter*), *g-quater*), *g-quinquies*), e *g-sexies*), del comma 1, del presente articolo, concernenti disposizioni in materia di remunerazioni, le banche di credito cooperativo si considerano sulla base delle loro dimensioni individuate dal loro attivo di bilancio individuale, anche quando aderenti a gruppi con attivo consolidato superiori, o significativi ai sensi dell'art. 6(4) dell'RMVU.».

10.12

TOSATO, BAGNAI, Simone BOSSI, CASOLATI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«*g-bis*) non avvalersi della possibilità prevista dagli articoli 133 e 134 della direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2019/878, in materia di costituzione di una ulteriore riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del capitale primario di classe 1, per il settore finanziario, anche al fine di non limitare ulteriormente la capacità di finanziamento dell'economia da parte degli enti;».

Art. 11

11.1

TOSATO, BAGNAI, Simone BOSSI, CASOLATI, CANDIANI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

«d-bis) prevedere l'introduzione di una clausola di salvaguardia che assicuri un importo minimo giornaliero ai depositanti, al fine di mantenere la fiducia dei risparmiatori e la stabilità finanziaria nelle circostanze eccezionali in cui si determini la necessità di attivare la sospensione dei pagamenti o il rimborso dei depositanti.

d-ter) non avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 45-ter della direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879, di fissare la percentuale in materia di passività ammissibili per le entità soggette a risoluzione a un livello superiore al 30 %;».

Art. 12

12.2

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole «della distribuzione,».

12.4

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) Consentire, in particolare, la creazione di nuovi sistemi di distribuzione chiusi secondo i principi di complementarità e di flessibilità».

12.5

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) Confermare e rinforzare la disciplina relativa alla formazione di sistemi energetici di utenza quale stimolo ad un ruolo attivo dei consumatori consentendo lo sviluppo dell'autoconsumo e cogliendo le potenzialità di uso efficiente delle risorse».

12.100

GIROTTI, LOREFICE, DE PETRIS

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «e delle esigenze di flessibilità e adeguatezza del sistema elettrico, prevedendo» inserire le seguenti: «l'attivazione di servizi di flessibilità e servizi ancillari anche di carattere standardizzato sulle reti di distribuzione ai sensi degli articoli 31 e 32 della direttiva 944/2019, nonché».

12.12

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) chiarire la possibilità per le imprese di ogni dimensione di poter partecipare alle comunità energetiche dei cittadini fermi restando i principi di controllo delle medesime in capo a cittadini, PA e PMI locali».

12.101

GIROTTI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «autoconsumo collettivo e sistemi di accumulo» aggiungere le seguenti: «e prevedere, nel rispetto della sicurezza del sistema, l'avvio di sperimentazioni per un graduale passaggio a un sistema di auto-dispacciamento, volto a promuovere un ruolo più attivo dei gestori delle reti di distribuzione e una migliore valorizzazione dell'apporto della generazione distribuita, anche attraverso un sistema di premi e penalità

che stimoli produttori e consumatori di energia a bilanciare le proprie posizioni a livello locale».

12.15 (testo 2)

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «quelli ambientali», aggiungere le seguenti: «, prevedendo l'esclusione del Piano di sviluppo dall'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di applicazione della procedura di Valutazione ambientale strategica;».

12.17

ARRIGONI, BRIZIARELLI, Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO, GIAMMANCO

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso procedure di silenzio assenso con controlli post-autorizzazione».

12.18 (testo 2)

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) riordinare la disciplina fiscale di riferimento, anche al fine di prevedere il riconoscimento di un credito di imposta, limitatamente alle addizionali dell'accisa sull'energia elettrica versate per gli anni 2010 e 2011, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge n. 511 del 1988, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, successivamente abrogato dal decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito legge 26 aprile 2012 n. 44, in favore del soggetto obbligato di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917. La disciplina di cui alla presente lettera è altresì applicabile:

1) al soggetto obbligato di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 che abbia versato per gli anni 2010 e 2011 le addizionali dell'accisa sull'energia elettrica dallo stesso dovute per i propri consumi;

2) ai consumatori finali per i quali la richiesta di rimborso nei confronti del soggetto obbligato si riveli eccessivamente gravosa.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3.400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) *quanto a 3.000 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;*

b) *quanto a 99 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

c) *quanto a 121 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;*

d) *quanto a 171 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della presente legge, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234;*

e) *quanto a 9 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo.*

12.19

ARRIGONI, BRIZIARELLI, Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: «sanzioni fino al 10 per cento» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «sanzioni fino al 2 per cento del fatturato annuo dell'impresa inadempiente, realizzato nell'esercizio precedente».

12.22

LANIECE, DURNWALDER

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis). Al fine di uniformare la disciplina italiana a quella degli altri Paesi europei, consentendo di semplificare il processo amministrativo, il limite di 3.000 kW di potenza nominale media annua di cui alla lettera a), dell'articolo 6, del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è elevato a 10.000 kW.».

12.23

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) introdurre misure per l'elettrificazione dei consumi e degli accumuli energetici, in particolare la soluzione P2G (Power to gas) e altre forme di P2X (Power to X), al fine di garantire la produzione da fonti rinnovabili e la sicurezza della rete elettrica;».

12.102 (testo 2)

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) introdurre misure per l'elettrificazione dei consumi e la realizzazione di sistemi di accumulo dell'energia al fine di garantire la produzione da fonti rinnovabili e la sicurezza della rete elettrica;»

Art. 14

14.1

CASOLATI, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «e benessere».

14.3

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con l'obiettivo di una piena valorizzazione dei risultati già raggiunti e di una drastica semplificazione degli adempimenti per le imprese evitando ogni ulteriore onere che vada al di là delle misure strettamente richieste dalla normativa europea;»

14.4

LA PIETRA, FAZZOLARI, Simone BOSSI

Al comma 2, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con l'obiettivo di una piena valorizzazione dei risultati già raggiunti e di una drastica semplificazione degli adempimenti per le imprese evitando ogni ulteriore onere che vada al di là delle misure strettamente richieste dalla normativa europea;»

14.5

CASOLATI, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «ed esecuzione».

14.6

LA PIETRA, FAZZOLARI, Simone BOSSI

Al comma 2, alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per quanto attiene la emanazione, l'implementazione e il monitoraggio delle mi-

sure attuative della normativa europea in materia di sanità animale, Il Ministero della salute opera in stretto coordinamento con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché consulta in maniera continua e istituzionale le organizzazioni professionali agricole di rilevanza nazionale;»

14.7

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Per quanto attiene la emanazione, la implementazione ed il monitoraggio delle misure attuative della normativa europea in materia di sanità animale, il Ministero della salute opera in stretto coordinamento con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonché consulta in maniera continua ed istituzionale le organizzazioni professionali agricole di rilevanza nazionale;»

14.10

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: « non ufficiali» aggiungere le seguenti: «, senza alcun nuovo onere per le imprese di allevamento»

14.11

LA PIETRA, FAZZOLARI, Simone BOSSI

Al comma 2, alla lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « senza alcun nuovo onere per le imprese di allevamento;»

14.12

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: « province autonome» aggiungere le seguenti: « e concentrando nella Banca dati nazionale tutti i dati raccolti attraverso altri sistemi di rilevamento che fanno capo alle strutture di alleva-

mento evitando il proliferare di banche dati zootecniche anche con altre finalità».

14.13

LA PIETRA, FAZZOLARI, Simone BOSSI

Al comma 2, alla lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e concentrando nella Banca dati nazionale tutti i dati raccolti attraverso altri sistemi di rilevamento che fanno capo alle strutture di allevamento evitando il proliferare di banche dati zootecniche anche con altre finalità;»

14.16

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO, CASOLATI

Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:

"i-bis) ammodernare i sistemi utilizzati a livello centrale e regionale per la raccolta dei dati attraverso l'introduzione di una piattaforma unica in grado di utilizzare e condividere le informazioni, anche investendo in sistemi tecnologicamente avanzati di blockchain, al fine di implementare l'efficienza dei controlli di sicurezza."

14.21

CASOLATI, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO

Al comma 2, lettera p), sopprimere le parole «efficaci dissuasive e proporzionate».

14.22

DE PETRIS, GIAMMANCO, ERRANI, GRASSO, UNTERBERGER, CIRINNÀ, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES, FATTORI, MASINI, STABILE, MININNO, GIANNUZZI

Al comma 2, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:

«p-bis) prevedere ulteriori misure restrittive al commercio di animali affiancate da un sistema sanzionatorio adeguato ed efficace, tra cui uno specifico divieto all'importazione, alla conservazione e al commercio di fauna selvatica ed esotica, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio di specie protette;».

Art. 15

15.2

CASOLATI, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole «e raccordare».

15.3

CASOLATI, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO

Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole: «, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e coordinamento nonché riordino di quelle residue».

15.5

CASOLATI, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO

Al comma 2, lettera c), dopo la parola «provvedere», inserire la seguente: «obbligatoriamente».

15.7

CASOLATI, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole «efficaci , dissuasive e proporzionate alla gravità».

15.13

CASOLATI, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

15.15

GIAMMANCO, MASINI, RIZZOTTI

Al comma 2, sopprimere la lettera h) .

15.100

GIAMMANCO, MASINI

Al comma 2, lettera h) sostituire le parole «0,75 per cento» con le seguenti: «0,25 per cento».

15.101

GIAMMANCO, MASINI

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole «0,75 per cento» con le seguenti: «0,50 per cento»

ORDINI DEL GIORNO

G15.100

ROMEO, CANDIANI, CASOLATI, Simone BOSSI, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"

premesso che gli articoli 2 e 3 della Costituzione e l'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sanciscono il rispetto dei diritti inviolabili della persona e il diritto alla dignità umana, nonché i diritti a garanzia e tutela della maternità, di cui all'articolo 31, secondo comma, della Costituzione, tra cui il divieto di fare del corpo umano fonte di lucro, come sancito all'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, conformemente alla risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2015,

impegna il Governo:

nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, a riconoscere come forma di violazione del corpo umano per fini di lucro la pratica della maternità surrogata e ad adottare uno o più decreti legislativi per prevedere specifici interventi finalizzati a contrastare l'organizzazione e la pubblicizzazione di tale pratica.

G15.101

CANTÙ, FREGOLENT, MARIN, LUNESU, Emanuele PELLEGRINI, Simone BOSSI, CASOLATI, CANDIANI, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"

premesso che:

a seguito della situazione pandemica da Covid-19, l'OMS e le autorità sanitarie europee e nazionali hanno più volte chiarito che i rischi conseguenti alla situazione epidemica potranno essere realmente sotto controllo solo quando sarà disponibile un vaccino contro il virus;

il 17 giugno 2020 la Commissione europea ha adottato la Strategia dell'Unione europea per i vaccini contro la Covid-19 (COM(2020) 245), in cui si afferma che "non vi è garanzia alcuna che un vaccino sicuro ed efficace sarà disponibile in breve tempo",

impegna il Governo:

a tenere conto della Strategia dell'Unione europea per i vaccini contro la Covid-19 (COM(2020) 245) solo nel pieno rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, con riferimento alla sicurezza dei vaccini e ai possibili effetti derivanti dalla loro somministrazione.

G15.103

RIZZOTTI, MASINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019",

premesso che:

l'articolo 15 stabilisce principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici;

l'allegato XVI del regolamento (UE) 2017/745 contiene una identificazione errata di dispositivi medici senza uno scopo medico nei punti 2, 3, 4, 5;

la formulazione contenuta nei predetti punti includono lacune gravi e pertinenti, nonché definizioni e limitazioni errate senza logica scientifica che impediranno il perseguimento di qualsiasi scopo terapeutico, ad esempio per quanto riguarda il laser fonti, e che rischiano di creare un problema critico rilevante in termini di sicurezza e garanzia dei trattamenti per i pazienti;

l'immissione sul mercato di dispositivi classificati come a fini medici e che devono essere utilizzati esclusivamente da un medico fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento su tutto il territorio europeo possono comportare il seguente impatto normativo, direttamente o indirettamente:

- i medici non possono utilizzare dispositivi senza scopi medici, poiché in base a molti sistemi di diritto civile nazionale e alle regole di condotta professionale le attività non mediche non possono essere eseguite dai medici. Sarà complesso o impossibile affermare che un medico sta svolgendo un'attività medica se il dispositivo utilizzato viene immesso sul mercato senza lo stesso scopo;

- impossibilità di utilizzare dispositivi senza scopi medici in numerose strutture sanitarie in tutto il territorio europeo in virtù delle relative normative d'uso;

- controversie con le autorità fiscali nazionali in merito all'uso di dispositivi immessi sul mercato senza scopi medici per eseguire servizi sanitari terapeutici a cui i pazienti accedono senza IVA (come per qualsiasi servizio medico). Conseguente aumento dell'onere per i pazienti finali e accesso limitato ai trattamenti per i pazienti a causa dell'IVA applicata;

- rischio di facilitare i processi di utilizzo da parte del personale non medico dei dispositivi medici che sono attualmente riservati esclusivamente ai medici su tutto il territorio europeo, con conseguenti ripercussioni serie e rilevanti in relazione alla sicurezza del servizio e alla salute dei pazienti, nonché al conseguente aumento del pubblico spese sanitarie in quanto i relativi problemi sono presi in carico,

impegna il Governo:

- a valutare l'opportunità di eliminare i gruppi di prodotti di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 dall'elenco dei prodotti senza scopi medici, di cui all'allegato XVI del regolamento (UE) 2017/745, ripristinando quindi la configurazione attuale e garantendo una maggiore sicurezza per i pazienti e gli operatori, a condizione che i dispositivi immessi sul mercato soddisfino i requisiti del regolamento senza ulteriori elementi che distorcano la logica normativa;

- a promuovere una classificazione specifica negli allegati, per i dispositivi medici di cui ai predetti punti 2, 3, 4 e 5, che differiscono dai prodotti che devono essere utilizzati esclusivamente da un medico in quanto si riferiscono al regolamento di base. Gli allegati dovrebbero pertanto contenere solo i prodotti il cui uso è effettuato da un medico;

- a coinvolgere i rappresentanti e i tecnici della classe medica di riferimento in gruppi di lavoro volti a redigere, approvare e rivedere gli allegati coinvolgendo i rappresentanti delle società scientifiche che rappresentano i medici di questo settore sul territorio europeo.

EMENDAMENTI

Art. 19

19.4

ARRIGONI, BRIZIARELLI, Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fino al 0,5 per cento del fatturato complessivo realizzato dall'impresa inadempiente nell'esercizio precedente».

Art. 20

20.1

CASOLATI, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «individuare e designare le autorità nazionali competenti, ai fini dello svolgimento delle altre attività di vigilanza previste dal medesimo regolamento, tra cui la vigilanza sull'adozione e la corretta attuazione delle procedure in materia di governo e di controllo del prodotto in coerenza con il generale assetto e il riparto di competenze previsti, a livello nazionale, tra la COVIP, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), con particolare riguardo alle competenze previste in materia di autorizzazione alla costituzione delle forme pensionistiche individuali e vigilanza sulle stesse, anche prevedendo forme di coordinamento e di intesa tra le anzidette autorità», con le seguenti: «designare la COVIP, la Banca d'Italia, la CONSOB e IVASS come autorità nazionali competenti per le attività di vigilanza previste dallo stesso regolamento, nel rispetto delle competenze di ognuno di essi».

20.3

CASOLATI, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO

Al comma 2, sopprimere la lettera m).

20.4

CASOLATI, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO

Al comma 2, alla lettera n), sostituire la parola «500» con la seguente: «250», e sostituire le parole: «nel massimo a quanto previsto dall'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238», con le seguenti: «a euro 5 milioni per le persone giuridiche, e ad euro 700 mila per le persone fisiche.».

ORDINE DEL GIORNO

G20.100

CANDIANI, FAGGI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"

tenuto conto della procedura di infrazione n. 2018/2273 e delle difficoltà operative generate dal Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche ai fini del pieno adeguamento delle disposizioni del citato codice alle disposizioni della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici,

impegna il Governo:

ad attivarsi con adeguate norme di semplificazione per la completa revisione del Codice dei contratti pubblici e in ogni caso a procedere alla proroga, fino al 31 dicembre 2022, della disapplicazione disposta dall'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. ».

EMENDAMENTI

20.0.3

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della sentenza 28 gennaio 2020 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea - Grande Sezione, nella causa per «Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2011/7/UE - Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione - Obbligo degli Stati membri di assicurare che il termine di pagamento delle pubbliche amministrazioni non ecceda 30 o 60 giorni - Obbligo di risultato»)

1. Al fine di giungere al recepimento della sentenza 28 gennaio 2020 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea - Grande Sezione, nella causa per «Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2011/7/UE - Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione - Obbligo degli Stati membri di assicurare che il termine di pagamento delle pubbliche amministrazioni non ecceda 30 o 60 giorni - Obbligo di risultato», in osservanza della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto legislativo conformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare che tutte le Pubbliche Amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

b) rafforzare e dettare prescrizioni precise al fine di individuare conseguenze immediate a carico della Pubblica Amministrazione in caso di mancato rispetto della normativa in tema di tempi massimi di pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione;

c) determinare sanzioni a carico delle Pubbliche Amministrazioni, nonché garantire il versamento di interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero sostenuti dai creditori, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dalla direttiva 2011/7/UE.»

20.0.11

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della sentenza 28 gennaio 2020 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea - Grande Sezione, nella causa per «Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2011/7/UE - Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione - Obbligo degli Stati membri di assicurare che il termine di pagamento delle pubbliche amministrazioni non ecceda 30 o 60 giorni - Obbligo di risultato»)

1. Al fine di giungere al recepimento della sentenza 28 gennaio 2020 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea - Grande Sezione, nella causa per «Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2011/7/UE - Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione - Obbligo degli Stati membri di assicurare che il termine di pagamento delle pubbliche amministrazioni non ecceda 30 o 60 giorni - Obbligo di risultato», in osservanza della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto legislativo conformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare che tutte le Pubbliche Amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

b) rafforzare e dettare prescrizioni precise al fine di individuare conseguenze immediate a carico della Pubblica Amministrazione in caso di mancato rispetto della normativa in tema di tempi massimi di pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione;

c) determinare sanzioni a carico delle Pubbliche Amministrazioni, nonché garantire il versamento di interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero sostenuti dai creditori, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dalla direttiva 2011/7/UE.»

20.0.7

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della sentenza 28 gennaio 2020 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea - Grande Sezione, nella causa per «Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2011/7/UE - Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione - Obbligo degli Stati membri di assicurare che il termine di pagamento delle pubbliche amministrazioni non ecceda 30 o 60 giorni - Obbligo di risultato»)

1. Al fine di giungere al recepimento della sentenza 28 gennaio 2020 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea - Grande Sezione, nella causa per «Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2011/7/UE - Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione - Obbligo degli Stati membri di assicurare che il termine di pagamento delle pubbliche amministrazioni non ecceda 30 o 60 giorni - Obbligo di risultato», in osservanza della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto legislativo conformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare che tutte le Pubbliche Amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

b) rafforzare e dettare prescrizioni precise al fine di individuare conseguenze immediate a carico della Pubblica Amministrazione in caso di mancato rispetto della normativa in tema di tempi massimi di pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione;

c) determinare sanzioni a carico delle Pubbliche Amministrazioni, nonché garantire il versamento di interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero sostenuti dai creditori, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dalla direttiva 2011/7/UE.»

20.0.15

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza))

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare gli istituti previsti dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, alle norme della direttiva, assicurando che gli oneri che ricadono sugli operatori economici siano il meno gravosi possibile e commisurati all'obiettivo da conseguire;

b) prevedere la possibilità, esclusivamente per i debitori, di avere accesso a uno o più strumenti di allerta precoce chiari e trasparenti in grado di individuare situazioni che potrebbero comportare la probabilità di insolvenza e di segnalare al debitore la necessità di agire senza indugio;

c) rivedere il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al fine di sopprimere le disposizioni che in materia di strumenti di allerta prevedano il superamento dei livelli minimi di regolazione previsti dalla direttiva europea, salvo che il superamento sia giustificato dalla tutela di interessi pubblici sulla base di un'analisi di impatto dei costi e dei benefici attesi;

d) esercitare l'opzione prevista dall'articolo 34, paragrafo 2, della direttiva.

2. Dall'esercizio della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

20.0.38

GIAMMANCO, MASINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza))

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare ai principi e agli istituti previsti dalla direttiva (UE) 2019/1023 il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, prevedendo, in particolare: strumenti di allerta che sostengano l'imprenditore nel cogliere tempestivamente i segnali di crisi, strumenti di ristrutturazione preventiva flessibili e modulabili in base alla natura e gravità della crisi, l'introduzione di una rapida esdebitazione e l'eliminazione delle interdizioni connesse all'insolvenza, la riduzione della durata delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, l'adozione di misure di efficienza delle procedure basate sulla specializzazione dei giudici e dei professionisti, nonché sull'informatizzazione dei processi;

b) divieto di introdurre disposizioni che superano i livelli minimi di regolazione previsti dalla direttiva europea, ivi compresi i casi in cui la direttiva prevede la mera facoltà per gli Stati membri di disciplinare la materia, con particolare riguardo alle disposizioni che introducono ulteriori oneri o aggravii procedurali per le imprese, salvo che il superamento sia giustificato dalla tutela di interessi pubblici sulla base di un'analisi di impatto dei costi e dei benefici attesi;

c) prevedere che la procedura di allerta disciplinata dagli articoli 12 e seguenti del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, entri in vigore il 1° settembre 2022.

2. Dall'esercizio della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio di tale delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

20.0.31 (testo 2)

GALLONE, PAPTAEU, BERUTTI, Alfredo MESSINA, MASINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, ex articolo 260 del TFUE, nella causa C-196/13 - Commissario unico discariche)

1. Al fine di dare attuazione alla sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 2 dicembre 2014, ex articolo 260 del TFUE, nella causa C-196/13, relativa alla procedura di infrazione n. 2003/2077, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a prevedere che il Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi attuativi della citata sentenza, si avvale di una struttura di supporto composta da risorse umane e strumentali tratte dall'Arma dei Carabinieri, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

2. Le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura sono poste a valere su una quota, non superiore allo 0,5% delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.»

20.0.46 (testo 2)

CAMPARI, Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1161, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo-

lo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) provvedere alla creazione di un sistema di incentivi per il rinnovo del parco veicolare in uso alle amministrazioni pubbliche;

b) provvedere alla creazione di un sistema di incentivi per il rinnovo del parco veicolare in uso ai cittadini privati.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'Allegato A, dopo il numero 33) aggiungere in fine il seguente:

«34) direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2019, che direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° agosto 2021).».

Art. 22

22.100

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «sostenibili» con le seguenti: «risultanti maggiormente sostenibili sulla base di appositi studi di LCA» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a condizione che siano garantite capacità e risultati in termini di igiene, sicurezza, conservazione e durabilità degli alimenti non inferiori a quelle assicurate dall'uso di imballaggi in plastica».

22.101

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e comunque nel rispetto delle normative nazionali ed europee contro gli sprechi ali-

mentari e a condizione che siano garantite, sulla base di appositi studi di LCA, capacità e risultati in termini, sia di conservazione e durabilità degli alimenti che di impatto ambientale complessivo, non inferiori a quelle assicurate dall'uso di imballaggi non riutilizzabili».

22.102 (testo 2)

LOREFICE, FERRAZZI, FLORIDIA

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) ove non possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato alla Direttiva UE 2019/904, consentire l'immissione sul mercato di tali prodotti esclusivamente qualora realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata conforme allo standard europeo EN13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile»;*

2) *alla lettera c) sostituire le parole «dall'uso» con le seguenti «dal rilascio».*

22.103

GINETTI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

22.104

ARRIGONI, BRIZIARELLI, TESTOR, BRUZZONE, PAZZAGLINI, Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

22.105 (testo 3)

LOREFICE, FERRAZZI, FLORIDIA

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) includere i bicchieri di plastica tra i prodotti monouso cui si applica l'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/904, compatibilmente con gli orientamenti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva stessa;».

22.106

GIAMMANCO

Sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) stabilire che le disposizioni dell'articolo 4 della direttiva si applicano ai bicchieri coerentemente con gli orientamenti previsti dall'articolo 12 della medesima direttiva».

22.107

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, Simone BOSSI,
CANDIANI, CASOLATI

Al comma 1, dopo la lettera f) , inserire la seguente:

«f-bis) abrogare l'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

22.0.200 (già 20.0.6)

BRIZIARELLI, CASOLATI, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della Direttiva (UE) 2019/904 relativa alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n.234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare meccanismi volti ad assicurare un passaggio graduale che consenta la riconversione di interi cicli produttivi e cambiamenti nelle abitudini di consumo delle famiglie;

b) prevedere meccanismi di compensazione degli eventuali incrementi di costo e evitare che le disposizioni della normativa relativi all'utilizzo di alcuni materiali si ripercuotano sulla committenza;

c) assicurare definizioni chiare al fine di delimitare correttamente il perimetro di applicazione delle misure relative alla riduzione del consumo e al divieto di immissione sul mercato, in particolare per l'accezione di "da trasporto" e "consumo diretto dal recipiente";

d) esclusione dal campo di applicazione di contenitori contenenti alimenti in quantità superiore alla singola porzione;

e) prevedere che i criteri di cui all'Allegato parte A, n. 2, lettere a), b), C) e parte B, n. 7, lettere a), b), c) siano richiamati congiuntamente;

f) contribuire a realizzare un adeguato sistema di Responsabilità Estesa del Produttore garantendo a tal fine la proporzionalità ed equiparazione dei costi, l'introduzione di principi volti ad incrementare i processi di riciclo e riutilizzo, l'implementazione di un modello di gestione dei rifiuti caso per caso, la previsione di un sistema informativo completo e accessibile.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

22.0.201 (già 20.0.20)

BRIZIARELLI, CASOLATI, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della Direttiva (UE) 2019/904 relativa alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n.234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare meccanismi volti ad assicurare un passaggio graduale che consenta la riconversione di interi cicli produttivi e cambiamenti nelle abitudini di consumo delle famiglie.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

22.0.202 (già 20.0.23)

BRIZIARELLI, Simone BOSSI, CASOLATI, CANDIANI, TOSATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/904 relativa alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32

della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere meccanismi di compensazione degli eventuali incrementi di costo e evitare che le disposizioni della normativa relativi all'utilizzo di alcuni materiali si ripercuotano sulla committenza.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

22.0.203 (già 20.0.4)

BRIZIARELLI, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO, CASOLATI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/904 relativa alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n.234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) assicurare definizioni chiare al fine di delimitare correttamente il perimetro di applicazione delle misure relative alla riduzione del consumo e al divieto di immissione sul mercato, in particolare per l'accezione di "da asporto" e "consumo diretto dal recipiente";

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

22.0.204 (già 20.0.21)

BRIZIARELLI, Simone BOSSI, CASOLATI, CANDIANI, TOSATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/904 relativa alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n.234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) esclusione dal campo di applicazione di contenitori contenenti alimenti in quantità superiore alla singola porzione;

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

22.0.205 (già 20.0.19)

BRIZIARELLI, CANDIANI, CASOLATI, Simone BOSSI, TOSATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/904 relativa alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n.234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che i criteri di cui all'Allegato parte A, n. 2, lettere a), b), c) e parte B, n. 7, lettere a), b), c), siano richiamati congiuntamente.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

22.0.206 (già 20.0.16)

BRIZIARELLI, Simone BOSSI, TOSATO, CASOLATI, CANDIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/904 relativa alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n.234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) contribuire a realizzare un adeguato sistema di responsabilità estesa del produttore garantendo a tal fine la proporzionalità ed equiparazione dei costi, l'introduzione di principi volti ad incrementare i processi di riciclo e riutilizzo, l'implementazione di un modello di gestione dei rifiuti caso per caso, la previsione di un sistema informativo completo e accessibile.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

22.0.207 (già 20.0.13)

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CASOLATI, Simone BOSSI, TOSATO, CANDIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/904 relativa alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n.234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) promuovere gli acquisti verdi attraverso il Green Public Procurement, come buona abitudine quotidiana, in particolare per la Pubblica Amministrazione;

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

22.0.208 (già 20.0.17)

BRIZIARELLI, CASOLATI, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/904 relativa alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n.234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare la normativa vigente al fine di evitare aggravii procedurali o economici alla produzione e al consumo di manufatti con singolo im-

piego realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche di origine sintetica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della presente legge.

22.0.209 (già 20.0.18)

BRIZIARELLI, Simone BOSSI, CASOLATI, CANDIANI, TOSATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/904 relativa alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n.234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare la normativa vigente al fine di evitare aggravii procedurali o economici alla produzione e al consumo di manufatti con singolo impiego realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche di origine sintetica.»

22.0.210 (già 20.0.22)

ARRIGONI, BRIZIARELLI, Simone BOSSI, CASOLATI, CANDIANI, TOSATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/904 relativa alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, il Go-

verno osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n.234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) identificare meccanismi volti ad incentivare la raccolta, il recupero e il riciclo dei materiali plastici;

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

22.0.211 (già 20.0.24)

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CASOLATI, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/904 relativa alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) promuovere una modernizzazione e un miglioramento in termini di efficienza della dotazione infrastrutturale per l'industria del riciclo di materie plastiche e per la valorizzazione delle plastiche;

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Art. 25

25.400

IL RELATORE

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»
